

## **Gli statuti fiorentini del 1409-1415: problemi di politica e diritto**

Lorenzo Tanzini

La vicenda degli statuti fiorentini del 1409-1415 è sufficientemente nota nelle sue linee fondamentali: <sup>2</sup> in questa relazione intendo quindi rivolgermi ad un aspetto particolare, vale a dire il rapporto tra le due redazioni statutarie relativamente al contributo del giurista al lavoro statutario, nelle due diverse situazioni del 1409 e del 1415. La circostanza, infatti, alquanto singolare della doppia redazione del codice – appunto prima nel 1409 e poi nel 1415 – ci consente di verificare due diverse fattispecie di rapporti tra il dottore di diritto e l'autorità cittadina promotrice dell'iniziativa statutaria, e quindi ci dà la possibilità di mostrare la varietà tutt'altro che neutra di scelte e possibilità alternative che si ponevano alle istituzioni cittadine nell'affidarsi ad un giurista, e per contro al giurista nell'assumere un compito tanto delicato. <sup>3</sup>

### **Giovanni da Montegranaro**

Nel 1409 il lavoro di redazione dello Statuto venne affidato ad una commissione di dieci cittadini, non giuristi, ritenuti per esperienza e capacità personali adatti ad assumere un simile compito: si trattava di una commissione di altissimo profilo politico, che vedeva tra i suoi componenti i maggiori esponenti del regime cittadino, come Maso degli Albizi e Niccolò da Uzzano. La scelta del giurista che avrebbe dovuto guidare i dieci cadde invece sul marchigiano messer Giovanni di Giorgio Marochini da Montegranaro. Un personaggio non particolarmente illustre, ma nemmeno privo di prestigio sia come giudice che come *doctor legum*: sappiamo infatti che il giurista era stato varie volte membro della *familia* di Podestà e Capitani del Popolo a Firenze; il suo primo incarico di giudice collaterale del Podestà risaliva tra l'altro al secondo semestre del 1378, un momento straordinariamente delicato nella storia fiorentina. Altrettanto meritevole di essere ricordata è l'attività consulente di Giovanni: conosciamo infatti almeno tre *Consilia* <sup>4</sup> da lui resi ad ufficiali fiorentini per la soluzione di questioni relative alla legislazione fiscale, tutti del periodo tra la fine del XIV e il primo decennio del XV secolo; una ricerca più mirata potrebbe senz'altro

individuare altri testi del genere finora non noti, e sottolineare quindi il coinvolgimento del nostro sia nella vita istituzionale sia nelle questioni giuridiche legate alla politica fiorentina. Il ruolo che Giovanni avrebbe dovuto svolgere è definito in termini generali dalle disposizioni che ordinano la revisione statutaria, ma a questo proposito ricca di indicazioni è la prima rubrica (*De origine iuris*) dello Statuto stesso,<sup>5</sup> che riporta una compiaciuta presentazione di tutta la commissione incaricata. Vi si ricordano innanzitutto i membri cittadini della commissione statutaria, che vengono designati come

Decemviri...qui inter ceteros cives florentinos nobilitate prudentia et ingenio singularem atque gubernande rei publice non mediocri scientia usuque prediti habebantur.<sup>6</sup>

Espressioni che meriterebbero un'attenzione specifica, in quanto segnalano un profondo cambiamento nella concezione della rappresentanza e del potere politico: i membri della commissione sono infatti individuati non in riferimento ai criteri di rappresentanza in virtù dei quali svolgono il loro ufficio, ma in forza del fatto di avere l'esperienza e le conoscenze per governare lo Stato.

Quanto al giurista, l'immagine riportata dal *De origine iuris* è altrettanto lusinghiera:

Vir prudentissimus et in iuris civilis scientia peritissimus dominus Iohannes de Montegranaro, doctor egregius, quive in omnibus pene Italie civitatibus illustribus non semel tantum, sed pluribus in diversis temporibus vicibus iuridicando prefuert. Eius erant mores virtus et scientia et bonitas civibus cunctis nota. Sex enim vicibus intra annos triginta cum potestatibus huius urbis iuridicando prefuert atque primum locum tenuerat. Noverat vir hic acris ingeni mores et leges omnes florentinas, formam etiam qua gubernatur civitas hec et omnes nostras consuetudines civiumque ingenia egregie tenebat. Et ad florentinam rem publicam singularem benevolentiam gerebat.<sup>7</sup>

Gli elementi che questa encomiastica presentazione mette in luce sono estremamente chiari, e convergono in una dote fondamentale, che il testo considera essenziale per la scelta del giurista: la conoscenza delle istituzioni fiorentine, la familiarità con i modi propri del governo cittadino, il legame con la città di Firenze. Tutti elementi che peraltro è possibile riscontrare nella carriera di Giovanni da Montegranaro, come si è accennato.

Questa centralità del rapporto privilegiato del giurista con la città trova d'altra parte conferma nel forte orientamento politico della redazione statutaria, guidata come si è accennato da una commissione di eminenti cittadini. A questo riguardo non sarà necessario ripetere quanto è già stato scritto soprattutto da Riccardo Fubini, sul fatto che la redazione statutaria del 1409 presenti una dirompente gravidanza politica, come ambizioso progetto legislativo del gruppo albizzesco, che si poneva con lo statuto l'intento di consacrare l'assetto di poteri interno della Repubblica e soprattutto l'acquisito dominio territoriale di Firenze.<sup>8</sup>

Ora, qual è il risultato generale di un simile incontro tra intenti politici fiorentini e giurista? In questo senso la redazione del 1409 presenta caratteri discordanti. Se guardiamo alla struttura generale del codice, si tratta di un

testo estremamente innovativo, in quanto non rispecchia più la tradizionale suddivisione in Statuto del Capitano / Statuto del Podestà, a loro volta divisi in quattro o cinque libri; al contrario, lo Statuto del 1409 risulta un testo unitario, suddiviso in Nove *Collationes* delle quali la prima è dedicata agli uffici di governo, mentre soltanto la quinta contiene le norme sulla curia dei rettori, fino ad allora prevalenti nelle varie redazioni statutarie. Una disposizione del genere arrivava a suggerire il rovesciamento dell'immagine tradizionale del potere a scapito della dimensione giurisdizionale e a favore di una compiaciuta centralità delle figure di governo.

Se però dalle strutture generali del testo andiamo ad esaminare la sua composizione, il quadro si complica. Le sezioni infatti più tradizionali, quelle relative alla curia dei rettori e alle cause civili e penali, mantengono l'impianto generale e gran parte delle rubriche già contenute negli statuti precedenti, con l'aggiunta di un imponente numero di testi tratti dalla legislazione più recente. Nelle sezioni invece relative agli ufficiali cittadini, riguardo alle quali gli statuti trecenteschi erano relativamente parchi di norme, lo statuto del 1409 si presenta come una enorme raccolta di testi provenienti dalle provvisori del comune dalla metà del secolo XIV fino al 1408.

Potremmo dire quindi che nel lavoro del 1409 prevalga una impostazione quantitativa, nel senso che l'intento dei compositori pare soprattutto quello di raccogliere quanto più materiale normativo possibile e costituirlo entro il grande contenitore dello statuto. Le preoccupazioni di *concordantia* tra le norme vecchie e nuove, aspetto in teoria essenziale di ogni redazione statutaria, e soprattutto segnalato come essenziale nelle provvisori istitutive dello statuto, sembra essere rimasto alquanto in secondo piano, dal momento che il vecchio e il nuovo appaiono giustapposti senza alcun tentativo di composizione. Questo – si badi – non significa che la redazione dello Statuto sia trascurata o incompiuta: significa piuttosto che il testo, sostanzialmente incentrato sulle norme più recenti, mira allo stesso tempo a salvaguardare la continuità formale con le redazioni precedenti, trascrivendo molte delle vecchie rubriche. Dunque, tanto il rovesciamento della struttura generale del testo, quanto la quasi totale assenza di un lavoro di rielaborazione testuale, convergono nel dare la chiara impressione che lo stesso ruolo del giurista risulti decisamente mortificato, o per lo meno circoscritto alla funzione di buon conoscitore delle leggi fiorentine. Non troviamo qui infatti una presenza del giurista nella sua più peculiare veste di *doctor legum*, dal momento che le operazioni di correzione e concordanza delle norme, in una parola di *interpretatio*, sembrano essergli state in gran parte interdette. Ciò in perfetta coerenza con quanto abbiamo detto dell'elogio iniziale di Giovanni da Montegranaro, del quale in definitiva non si elogiava nient'altro che questo, cioè la sua familiarità con le leggi fiorentine.

Giovanni da Montegranaro quindi non è molto di più che un esecutore di un progetto che da lui in realtà prescinde, cioè quello di ricapitolare in un codice tutte la normativa corrente dei consigli cittadini accumulatasi nel corso di cinquant'anni di storia fiorentina. Le caratteristiche del testo del 1409 esprimono il risultato di una impostazione di questo genere.

### **Paolo di Castro**

Passiamo ora a considerare il secondo momento della vicenda, cioè la redazione curata nel 1414-1415 da Bartolomeo Volpi e soprattutto da Paolo di Castro.

La redazione statutaria del 1409 non ebbe, come si è accennato, alcuna sanzione ufficiale e non entrò quindi in vigore negli anni successivi. Tanto da giustificare nel 1414 un ulteriore provvedimento dei consigli che affidavano agli ufficiali del Monte l'incarico di una nuova revisione statutaria.<sup>9</sup> Questa venne condotta con la partecipazione di due giuristi celebri, in quell'anno a Firenze in veste di professori di diritto allo Studio, cioè Bartolomeo Volpi e soprattutto Paolo di Castro.<sup>10</sup> Che la scelta fosse caduta su personalità di questo calibro è già un indizio significativo del mutato orientamento del reggimento fiorentino riguardo alle finalità della revisione statutaria; non a caso il prologo della redazione del 1415, che sostituiva la prima rubrica del 1409, ricorda semplicemente come il lavoro sia stato condotto

*...per egregios et famosos iuris utriusque doctores in hac alma urbe legentes infrascriptos, coadiuvantibus et operantibus prudentissimis et expertis procuratoribus et notariis infrascriptis...*<sup>11</sup>

In questo caso infatti non si trattava di un giudice, scelto per la sua ampia conoscenza delle istituzioni fiorentine, ma di un dottore di diritto: nessuno dubita che il Castrense fosse o potesse essere l'uno e l'altro, ma certamente il prologo ne motiva la scelta solo per la sua fama di dottore. Quasi a segnalare come se l'intento della prima redazione statutaria era stato quello di comporre il monumentale quadro delle istituzioni e del diritto fiorentino, ad opera di chi per esperienza tecnico giuridica (Giovanni da Montegranaro) o politica (la commissione dei dieci) ne conosceva più da vicino le caratteristiche, questa nuova redazione sarebbe stata improntata da una più robusta consapevolezza dottrinale, e quindi dalla preoccupazione di rientrare dell'alveo delle forme statutarie per così dire più canonizzate.

### **Intermezzo: Paolo di Castro ha veramente scritto gli statuti?**

La partecipazione di Paolo di Castro al lavoro della commissione del 1414-15 è chiaramente attestata dal medesimo giurista, che in vari casi ricorda la sua esperienza fiorentina:

*Electus ad compilandum statuta nova una mecum, et cum quibusdam aliis...  
Ita recorder cum essem unus de compositoribus novorum statutorum Florentiae...  
Propter hoc Florentiae fuit factum statutum novum, in quo ego interfui.  
Quid possint facere statuarii electi super reformatione statutorum. Id quidem olim reperi Florentiae.*<sup>12</sup>

Abbiamo però la fortuna di disporre di una prova diretta, che ci permette di individuare con maggiore esattezza gli interventi del Castrense nella redazione statutaria, grazie ad una felice circostanza documentaria. La commissione del 1415 lavorò infatti direttamente sul codice del 1409, operando una serie

di modifiche tramite annotazioni marginali, che possiamo ancora leggere. Ora, nella Biblioteca Nazionale fiorentina si conservano un numero considerevole di *consilia* anche autografi resi da Paolo di Castro ad ufficiali o giudici fiorentini nel periodo in cui fu professore allo Studio: d'altra parte *consilia* di questo tipo sono sparsi in molte biblioteche italiane, in numero tale da giustificare la fama di Paolo come "principe dei consultori". Il confronto della grafia attestata dai *consilia* autografi del Castrense<sup>13</sup> con quelle dei diversi scrittori che hanno lasciato traccia sul codice del 1409-1415 induce ad identificare con ragionevole certezza Paolo di Castro con uno di questi, la cui mano è chiaramente riconoscibile in alcune specifiche sezioni del codice, e cioè:- gran parte della *Collatio* VII sulle arti, i giudici e notai e la Mercanzia - l'intera *Collatio de Extimis*, che nel 1409 è una sottosezione della precedente, relativa alle norme fiscali del comune - buona parte della *Collatio* VIII sulle cause penali.

Nel resto del codice si può ritenere che il Castrense sia intervenuto in maniera più indiretta, coordinando l'opera del collega Volpi e degli altri collaboratori, ma di certo possiamo attribuire al celebre giurista un ruolo essenziale nella redazione dello Statuto. Fermo restando che questo non significa affatto che i testi del 1415 siano da attribuirsi al suo arbitrio: è evidente infatti che l'intervento del giurista, tanto più in una situazione come la nostra, va a modificare o comunque ad intervenire su un contenuto, e spesso anche un forma, già fissati nella redazione precedente, e quindi risulta fortemente condizionato dal testo stesso.

Un testo che però nel 1415 muta profondamente la propria struttura generale: viene infatti ripristinata la suddivisione in cinque libri, dei quali il primo dedicato alla giurisdizione dei rettori e il quinto agli uffici centrali, tornando quindi ad una partizione molto più tradizionale di quella del 1409, anche se questo comportava una evidente sproporzione per cui il quinto libro risulta di gran lunga più vasto degli altri quattro messi insieme.

Per meglio comprendere le forme e l'esito del lavoro di Paolo di Castro sullo statuto, vediamo alcuni esempi delle sezioni che sappiamo direttamente corrette dal nostro giurista. E ciò nello specifico la sezione sul fisco e quella sulle cause penali.

### **Le norme fiscali**

La citata *Collatio de Extimis* in questione si componeva nel 1409 di 53 rubriche; di queste una parte considerevole (precisamente 15) erano direttamente tratte dagli statuti trecenteschi, e in particolare dal libro IV dello Statuto del Capitano del 1355<sup>14</sup>. La fonte del 1355 confluisce quindi nello Statuto in misura piuttosto notevole, pari a poco meno di un terzo della sua estensione. Le restanti parti del testo provengono da provvisorie successive, che tra l'altro è anche molto difficile individuare, e che sono - ciò che qui più ci interessa - semplicemente giustapposte ai testi di età più antica.

Quindi da un lato il testo del 1409 introduceva una novità assoluta, cioè una sezione interamente dedicata alle norme fiscali, e probabilmente utilizzava anche testi approntati per l'occasione; dall'altro manteneva immutati al

proprio interno gran parte dei testi della vecchia versione del 1355.

Nel 1415 la sezione dello statuto venne sensibilmente abbreviata, con la cassazione di 13 rubriche - un quarto del totale. Di queste tredici cassazioni, cinque intervengono su testi che risultavano trasposti dallo Statuto del Capitano del 1355;<sup>15</sup> di conseguenza, delle quindici rubriche che abbiamo visto derivate dallo Statuto trecentesco, cinque sono state espunte dal testo, mentre almeno altre tre<sup>16</sup> risultano più o meno rimaneggiate in modo da correggerne il dettato. Appare quindi assai evidente, come il passaggio dalla versione del 1409 a quella del 1415 abbia significato in primo luogo un sensibile allontanamento dalla fonte più antica del testo, cioè la precedente redazione statutaria. Il motivo delle singole cassazioni si può facilmente ricondurre alla volontà di espungere tutte le disposizioni più datate, che fossero superate o sostituite da altre più recenti. Se poi vediamo il caso delle rubriche non cassate ma solo corrette nel testo, gli esempi sono altrettanto eloquenti. La rubrica 3 *Quod acta allibratorum reponantur in camera comunis Florentie*<sup>17</sup> riporta una breve aggiunta marginale, con la quale il testo, laddove si parla delle “allibrationes” che dovranno essere registrate in appositi libri, viene integrato con l’espressione “et indictiones prestantiarum et aliorum honerum quorumcumque”; in questo caso è possibile rilevare la modifica della fonte del testo, giacché la rubrica del 1409 ricalcava il dettato dello Statuto del Capitano del 1355 (IV, 25), mentre la nuova versione del 1415 se ne discosta vistosamente. Poco più avanti, la rubrica 12 *De allibratis in pluribus locis ad solvendum maiorem summam cogendis*,<sup>18</sup> fa riferimento in maniera generica al pagamento di “libras et alias factiones”, mentre la nota marginale aggiunge “prestantias et onera”. Allo stesso modo nella 36 *Quod aliis de gonfalone non graventur pro rebellibus et condempnatis*<sup>19</sup> l’espressione “occasione extimi vel pro extimo” viene sostituita con “occasione prestantiarum atque honerum”. Sarebbe possibile continuare, ma la tendenza è ormai chiara: buona parte delle modifiche al testo del 1409 tendono a correggere le varie rubriche generalizzando il riferimento al più recente sistema fiscale delle prestanze, a scapito di quello dell’estimo che per retaggio delle redazioni trecentesche prevaleva ancora nella versione del 1409. In questo modo i testi più antichi, che nel 1409 erano rimasti immutati e affiancati alle rubriche più recenti, vengono corretti e aggiornati, con l’effetto di rendere tutta la trattazione statutaria più lineare ed efficace.

Quindi, negli interventi di Paolo di Castro sul testo di questa sezione dello Statuto è possibile riconoscere alcune delle procedure tipiche dell’*interpretatio* della norma, operata attraverso l’aggiornamento e la concordanza delle rubriche, una procedura assimilabile all’*interpretatio – extensio* cui i commentatori fanno unanimemente uso nel loro lavoro di interpretazione della legge.<sup>20</sup>

### **Le cause penali**

La materia penalistica è senza dubbio una delle più conservative negli statuti cittadini, nel senso che le norme penali e di procedura penale tendono ad essere ripetute con variazioni assai lievi nelle diverse redazioni statutarie, anche attraverso mutamenti politici ed istituzionali di rilievo. Non fa eccezione

a questa tendenza generale la *Collatio VIII de Maleficiis* del nostro statuto del 1409. Le sue 242 rubriche sono disposte in maniera simile, e spesso utilizzano gli stessi testi, delle 202 che compongono il libro III dello Statuto trecentesco del Capitano. Tuttavia, inserite in un contesto relativamente conservativo e mescolate a molte norme assai datate, ve ne sono altre decisamente innovative. Ad esempio, osserviamo nella versione del 1409 una inusuale proliferazione di testi normativi sull'ordine pubblico, sulla sicurezza dello Stato e sui reati contro la Signoria. In particolare la trattazione inizia con la rubrica 62 *De pena offendentis vel offendi facientis dominos Priores Vexilliferum et eorum notarium Gonfaloneros Societatum et Duodecim Bonos Viros vel alios officiales comunis*,<sup>21</sup> per poi svolgersi nella successiva 63 *Novum ordinamentum factum MCCCLXXXVIII de mense iulii in augmentum penarum contra offendentes Dominos et Collegia et alia*.<sup>22</sup> La prima delle due rubriche risulta la composizione di testi differenti, che risalgono al 1365, e prevede che i reati commessi contro Signori e Collegi siano puniti con una pena doppia rispetto a quella prevista negli altri casi; nel caso poi che il reato fosse commesso "ratione offitii", cioè contro la dignità dell'ufficiale in questione e quindi direttamente contro il comune, la pena viene ulteriormente elevata al triplo. Più significativa la seconda delle due rubriche in questione, una provvisione volgare deliberata nel luglio 1388, con la quale si dispone che chiunque offenda Signori o membri dei Collegi sia condannato al doppio e allo stato di magnate; l'aspetto interessante è che tale aggravio della pena è esteso ai reati commessi contro ex-Signori o Collegi, che abbiano esercitato l'ufficio dal 1382 in poi - "dal detto anno MCCCLXXXI in qua che lo stato se volse de la borsa che se fece detto anno". Disposizioni simili, sempre col riferimento ai fatti del 1381-82, sono riportate per i reati contro gli ufficiali minori. Quindi la normativa sui crimini contro gli ufficiali adotta un criterio di distinzione fondamentale tra gli uffici esercitati prima del 1382 e quelli successivi: se si pensa che nel 1382 si era celebrata la Balìa<sup>23</sup> che con i suoi provvedimenti aveva modellato il nuovo regime cittadino ancora al potere nel 1409, si capisce l'intento di questa inclusione integrale del testo nello Statuto del 1409. Si tratta evidentemente del tentativo di conferire una validità e una dignità particolare alla partecipazione al governo cittadino dopo il 1382.

Il caso delle rubriche sulla sicurezza dello Stato, o sulla dignità degli ufficiali, mostra dunque un dato che sarebbe possibile corroborare con diversi altri casi simili nel testo della *Collatio*: mostra cioè come elementi innovativi anche dal forte carattere ideologico siano inseriti in un contesto formale di sostanziale continuità con i vecchi Statuti trecenteschi. Continuità formale significa che le rubriche di origine più recente sono affiancate a quelle, più numerose, tratte dalla precedente redazione statutaria, in modo che lo Statuto risulta ampliato per aggregazione, senza particolari stravolgimenti della struttura complessiva. Per usare un termine introdotto dalla storiografia tedesca, lo *statutencodex*, cioè quella unità di testo e contenuto che definisce il diritto statutario,<sup>24</sup> resta sostanzialmente immutato per tutto il '300 e anche nel 1409, ma si arricchisce proprio nel 1409 di elementi dal forte contenuto politico - ideologico.

Vediamo quindi come la commissione di Paolo di Castro abbia rielaborato questa particolare situazione del testo.

Una prima variazione rilevante tra le due redazioni successive dello Statuto è rappresentata dal numero delle rubriche, che come nel caso già visto della sezione sul fisco è sensibilmente ridimensionato: 242 nel 1409, solo 198 nel 1415. La cassazione di numerose rubriche della redazione originaria è legata a motivazioni diverse caso per caso: vale però la pena ricordare la scomparsa di alcune delle rubriche che abbiamo appena citato. Viene ad esempio cassata *in toto* quella che era la 63 *Novum Ordinamentum factum MCCCLXXXVIII de mense iulii in augmentum penarum contra offendentes dominos et collegia et alia*; il contenuto della rubrica, genericamente ripreso da alcune rubriche simili nel 1415,<sup>25</sup> viene ommesso quanto alle indicazioni sulla data periodizzante del 1382. Allo stesso modo, scompare il testo più significativo del 1409 in materia di reati contro lo Stato, la rubrica 70 *De confinandis condempnatis pro faciendo contra status et de pena coniuكتورum si illi non servaverint confinia et de premiando eos occidentes*. Si trattava di testi dotati di un evidente peso politico, nel primo caso per la discriminazione degli ufficiali in carica dopo il 1382, nel secondo per le facilitazioni offerte alla Signoria nella procedura di condanna per reati politici. La rielaborazione del 1415 volle evidentemente espungere testi così scopertamente connotati, mantenendosi su disposizioni più vicine alla tradizione delle rubriche in materia degli Statuti precedenti.

Vediamo ancora. Nella prima versione dello Statuto si trovava una sezione piuttosto ampia sui divieti e le pene riguardanti il porto d'armi: alcune delle rubriche ricalcavano il dettato degli Statuti trecenteschi, ma altrettante si inserivano tra di esse, riportando le disposizioni della normativa successiva al 1355. Tra le rubriche non presenti negli Statuti del 1355 si trova la 228 *De excusantibus se a pena delationis armorum et de hiis quibus sunt permessa et proibita arma portare et licentiam concedere*<sup>26</sup>: che trattava dell'eventualità che un cittadino potesse dimostare di avere uno speciale privilegio per il porto d'armi. Trovandosi in mezzo ad altre norme di età diversa, questa rubrica svolgeva una disposizione alquanto confusa, perché per essere compresa richiedeva di essere letta in rapporto con le altre disposizioni più antiche che le stavano accanto, e alle quali infatti si richiamava nelle clausole finali.

Salvis tamen omnibus contentis supra in statuto sub rubrica *de proibita concessione armorum* [si tratta della rubrica 222] et aliis quibus permittitur arma portari

La rubrica in questione scompare completamente dal testo nella versione del 1415, e Paolo di Castro annota brevemente a margine il motivo di tale cassazione:

Istud statutum videtur fatue loqui. Nam aut erit privilegium valide a comuni Florentie vel dominis concessum in forma debita, et erit servandum, ut supra *de prohi[bita] conce[ssione]* et in rubrica *armis vigore alicuius privilegii* et cetera [...], aut erit invalidum, et tunc non est servandum et cogitur solvere penam ut in statuto *Quod nullus possit concedere et c.*, et sic namque debet devenire ad hoc quod hic dicitur.<sup>27</sup>

La limpida, e per noi banale distinzione tra i privilegi validi e non validi era sufficiente al Castrense per cancellare la sovrabbondante articolazione delle rubriche del 1409, e quindi giustificava la riscrittura del testo.

A questo proposito possiamo citare un altro esempio significativo. La rubrica 141 del 1409, *De pena facientis vindictam nisi in principalem personam*,<sup>28</sup> riportava la normativa riguardante la faida e le condizioni di legittimità delle vendette private: raccogliendo i provvedimenti in materia del 1331, e modificando quanto riportato dal vecchio Statuto del Podestà del 1325 (III, 126), iniziava con la disposizione che per tutti i crimini commessi dal 1331 in poi le vittime o i familiari delle vittime non potessero eseguire la vendetta che ai danni del diretto responsabile, ad esclusione quindi dei familiari o consorti.<sup>29</sup> A questa disposizione fondamentale erano fatta seguire una lunga trattazione sulla casistica in materia, costituita da numerose aggiunte successive alla norma originaria. Di conseguenza gran parte della rubrica risultava composta da eccezioni (introdotte dalle classiche formule “hoc declarato quod...” o “salvo quod”), aggiunte (“hoc addito et espresso quod...”, “additum est quod...”) o formule di deroga generiche (“salvis tamen...”, “non obstantibus...”) via via accumulate dalle redazioni statutarie dal 1331 in poi. L’annotazione marginale del Castrense commentava:

Non licet vindictam facere de consortibus. Et est inordinatissimum. Ideo ad meliorem ordinem redduxi sub duobus rubricis nil obmittendo de contentis in eo, et incipiendo in secunda parte *In quibus casibus sit permessa cum duobus dependentibus ab hoc demum In quibus casibus sit prohibita* et omnia contingentia ordinate ponendo.<sup>30</sup>

Anche in questo caso è esplicito il motivo fondamentale della modifica. Le norme riportate nel 1409 procedevano per eccezioni, deroghe e aggiunte, un modo tipico di una composizione statutaria stratificata, e di una sua utilizzazione che impone il lavoro di esegesi tra testi non coerenti tra di loro. Paolo di Castro, segnalato il rifiuto di questo genere di testo, in quanto *inordinatissimum*, procede alla nuova stesura dello statuto, e redige due nuove rubriche, che nella versione del 1415 sono la 120 *De vindicta in quibus casibus sit permessa* e la 121 *De pena facientis vel fieri facientis indictam nisi in principalem personam*.<sup>31</sup> La nuova versione si discosta tuttavia non per i contenuti, che restano identici (“nil obmittendo de contentis in eo”), né per il dettato dei singoli passaggi, che spesso sono testualmente estrapolati dalla versione precedente, ma per il procedere lineare, privo delle stratificazioni in aggiunte, eccezioni e deroghe varie che abbiamo visto così caratteristiche della versione del 1409.

Gli esempi riportati dovrebbero essere sufficientemente indicativi dell’orientamento complessivo di buona parte delle modifiche al testo della *Collatio de Malleficiis*; un orientamento caratterizzato da due intenti essenziali: - eliminare i testi più chiaramente connotati dal punto di vista politico, in particolare riguardo all’uso delle condanne per i reati contro la sicurezza dello stato, o contro la dignità degli ufficiali, e ripristinare quindi una certa moderazione delle disposizioni in proposito, in modo che lo statuto non si presentasse

troppo scopertamente come la consacrazione del potere della parte albizzesca.- Operare un complessivo riassetto formale di questa sezione, eliminando il suo carattere stratificato e realizzando così una versione non meno articolata ma molto più lineare e coerente.

### **Qualche conclusione**

Concludiamo quindi. Le due redazioni del 1409 e del 1415 ci hanno mostrato due fattispecie profondamente diverse di rapporto tra la cultura giuridica e la cultura politica, che non sono che accidentalmente l'una successiva all'altra, ma rappresentano due possibilità ugualmente disponibili all'iniziativa della politica cittadina. Nel primo caso, il giurista è chiamato a svolgere un ruolo tecnico di conoscitore delle leggi cittadine, in un contesto nel quale però non dispone della capacità di determinare l'assetto e la struttura del lavoro finale, perché questo è decisamente coordinato da una forte volontà politica che determina l'effettivo realizzarsi del progetto legislativo. Nel secondo caso, il giurista è al contrario capace di affrontare francamente il testo, di espungerne gli elementi difformi, di rimodellarne d'autorità i caratteri attingendo alla propria esperienza di studio e pratica del diritto, e andando in questo senso anche contro la consuetudine cittadina.

Da questo duplice intervento lo statuto risulta profondamente condizionato: la grande raccolta normativa che era nelle intenzioni del gruppo dirigente venne realizzata nel 1409, e nel 1415 non perse nessuna delle sue caratteristiche, poiché pure nel cambiamento della struttura generale, le norme rimangono sostanzialmente le stesse. Allo stesso tempo però attraverso l'intervento di Paolo di Castro e della sua attenta *interpretatio-correctio* si compie un secondo passaggio essenziale: la continuità testuale che era rimasta, pure a livello sotterraneo, con le precedenti redazioni trecentesche, si rompe in maniera definitiva, per cui anche ad uno sguardo generale lo statuto del 1415 appare qualcosa di profondamente diverso da qualsiasi altro precedente fiorentino, e il ritorno alla tradizione che certi accorgimenti vollero suggerire non fu più che una facciata. Proprio perché lo *statutencodex* cittadino, che aveva resistito alla pur significativa novità della redazione del 1409, si rompe proprio nel 1415 ad opera di Paolo di Castro.

Quanto operazioni del genere trovassero un riflesso nella pratica istituzionale e nel diritto applicato, è quello che vorremmo sapere, ma conosciamo ancora troppo poco al riguardo per azzardare ipotesi. Quello che invece possiamo constatare, per concludere con un richiamo al titolo di questo seminario, è che nel caso appena tratteggiato le diverse declinazioni del rapporto tra politica e cultura giuridica finiscono per assecondare la costruzione di forme legislative cittadine profondamente innovative, e giungono per vie diverse allo stesso risultato di allontanamento dalla tradizione statutaria ed istituzionale trecentesca.

## Note

<sup>1</sup> Queste pagine riproducono il testo di una relazione letta il 23 Novembre 2001 al Seminario *Culture des Juristes et culture politique du Quattrocento Italien*, organizzato a Roma dall'École française de Rome e dall'Università Paul-Valéry Montpellier III. Ringrazio gli organizzatori del Seminario, in particolare Patrick Gilli dell'Università di Montpellier, per avermi consentito di pubblicare il testo in questa sede.

[2] Si vedano in particolare i saggi di L. Martines, *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1963, pp. 184-187; G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 294-295; A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, pp. 13-17; R. Fubini, *La rivendicazione della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze*, a cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 1990, pp. 29-62; R. Fubini, *Diplomazia e governo in Firenze all'avvento dei reggimenti oligarchici*, in Id., *Quattrocento fiorentino: politica diplomazia cultura*, Pisa, Pacini, 1996, pp. 11-98, specialmente pp. 61-62.

<sup>3</sup> Al tema del rapporto tra giuristi e legislazione cittadina è rivolta una mole imponente di studi; mi limito qui a ricordare il saggio classico di Sbriccoli M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969; si vedano poi i saggi compresi in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, oltre al più recente M. Ascheri, *Il "dottore" e lo statuto: una difesa interessata*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXIX, 1996, pp. 95-113.

<sup>4</sup> Tutti e tre si trovano presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Fondo Magliabechiano* XXIX, 117, cc. 66r-67r e 174, cc. 251v-254v; *Fondo Landau-Finaly* 98, cc. 19r-24r. Il primo *consilium* è di poco successivo al 1392, il secondo deve essere ricondotto agli ultimissimi anni del secolo e il terzo a poco dopo il 1409.

<sup>5</sup> Sulla quale ora L. Tanzini, *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello Statuto Fiorentino del 1409*, in "Archivio Storico Italiano", CLIX, 2001, pp. 765-796.

<sup>6</sup> Archivio di Stato di Firenze (=ASF), *Statuti del comune di Firenze*, 23 (=Statuto 1409), c. 1rB.

<sup>7</sup> *Statuto 1409*, c. 1rB.

<sup>8</sup> R. Fubini, *Diplomazia e governo cit.*, 61-62, e *La rivendicazione della sovranità statale cit.*, *passim*.

<sup>9</sup> La provvisione si legge in ASF, *Provvisioni Registri* 102, c. 147v-148v (3 febbraio).

<sup>10</sup> Sulla biografia di Paolo di Castro si veda G. D'Amelio, *Paolo di Castro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, specialmente pp. 228-229 per l'incarico presso lo Studio; su entrambi i *doctores* J. Davies, *Florence and its university during the early Renaissance*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998, p. 79 e nota *ivi*.

<sup>11</sup> *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, Friburgi, apud M. Kluch [ma Firenze, Stamperia Bonducciana], 1777-1783 [d'ora in poi *Statuti 1415*], *Proemium*, p. 1.

<sup>12</sup> I primi tre passi sono citati da M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto cit.*, p. 56, nota 11, e da N. Del Re, *Paolo di Castro: dottore della verità*, "Studi Senesi", 81, 1970, pp. 194-136 a pagina 203; il terzo si legge in Paulus de Castro *In pr. Cod.. ad l.Haec quae necessario, De novo codice faciando*.

<sup>13</sup> Possiamo usare come esempio il testo autografo che si trova in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Fondo Landau-Finaly* 98, cc. 36r-37v.

<sup>14</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Statuti del comune di Firenze* 12, cc. 157r-162v.

<sup>15</sup> Si tratta in particolare delle rubriche 2 *Quod nomina illorum qui debent solvere libras detentas vel alias scribantur in quaternis pecudinis*, 23 *Quod bona non solventium libram vendantur*, 24 *De exactione libre a consortibus facienda si edificaverint in colo comuni*, 26 *Quod uxor non cogatur solvere libram per se vivente viro* e 42 *Quod non solventes libram et prestancias sint privati offitiis*. Si consideri che la rubrica 26, nonostante fosse stata cassata *in toto*, venne riscritta in forma diversa ma con lo stesso titolo.

<sup>16</sup> In particolare la 3 *Quod acta allibratorum reponantur in camera comunis Florentie*, 25 *Quod onus impositum aliquibus coniunctim quilibet cogatur in solidum et quod dividi possit* e 40 *Quod ius non reddatur non allibratis*.

<sup>17</sup> *Statuto 1409*, c. 340rAB.

<sup>18</sup> *Statuto 1409*, c. 340vB.

<sup>19</sup> *Ivi*, c. 343vAB.

<sup>20</sup> M. Sbriccoli, *L'interpretazione cit.*, pp. 204-207 e *passim*.

<sup>21</sup> *Statuto 1409*, cc. 361rA-362vA.

<sup>22</sup> *Ivi*, c. 362vAB.

<sup>23</sup> Per un inquadramento generale delle balie del tardo Trecento si veda A. Molho, *The florentine oligarchy and the balie of the late Trecento*, "Speculum", XLIII, 1968, pp. 23-51, e in particolare sulla politica elettorale, importante strumento di definizione del reggimento, J. Najemy, *Corporatism and consensus in florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982.

<sup>24</sup> H. Keller, J. W. Busch (hrsgb. von), *Statutencodices des 13 Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit*, München, W. Fink, 1991; M. Blattmann, *Über die „Materialität“ von Rechtstexten*, „Frümmittelalterlichen Studien“, 28, 1994, pp. 333-35.

<sup>25</sup> *Statuti 1415*, III, 39, pp. 257-258.

<sup>26</sup> *Statuto 1409*, c. 394rB-vA.

<sup>27</sup> *Ivi*, c. 394rB.

<sup>28</sup> *Ivi*, c. 380rB-381vA.

<sup>29</sup> In particolare su questa rubrica e sulla provvisione del 1331 si veda A. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di Giustizia cit.*, pp. 105-147, specialmente pp. 118-119.

<sup>30</sup> *Statuto 1409*, c. 380rB.

<sup>31</sup> *Statuti 1415*, I, pp. 326-331.